

# Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

**Alla Commissione Comunale  
per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari  
di  
TRECATE**

\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a TRECATE in via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 / dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 integrato con le leggi 5 maggio 1952, n. 405 e del 27 dicembre 1956, n. 1441, chiede di essere iscritt\_\_ nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise / Corte d'Assise d'Appello.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del titolo di studio \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_

e che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause d'incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare, previste dall'art. 12 della legge sopracitata.

Trecate, \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

---

## **Legge 10 aprile 1951, n.287**

### **Art. 9. Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise.**

*I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) *cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) *buona condotta morale;*
- c) *età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) *titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

### **Art. 10. Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello.**

*I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.*

### **Art. 12. Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

*Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:*

- a) *i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) *gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) *i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*